

Bruxelles, 26 maggio 2016
(OR. en)

9428/16

Fascicolo interistituzionale:
2013/0297 (COD)

STATIS 31
TRANS 190
CODEC 737

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	13423/13 STATIS 84 TRANS 468 CODEC 1969
n. doc. prec.:	7851/16 STATIS 17 TRANS 105 CODEC 431
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti - Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo

1. Il 30 agosto 2013 la Commissione ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti.
2. La posizione del Parlamento europeo in prima lettura è stata adottata nella sessione plenaria dell'11 marzo 2014.
3. Il Gruppo "Statistiche", riunitosi il 31 ottobre 2014, ha conferito alla presidenza il mandato di avviare un trilogico con il Parlamento europeo sulla base dell'esito delle discussioni.

4. Il 25 novembre 2014 si è tenuto un trilatero informale con i rappresentanti delle tre istituzioni, durante il quale è stato approvato un testo di compromesso.
5. Il 19 dicembre 2014 il Coreper ha preso atto del compromesso raggiunto durante il trilatero, senza però approvarlo: il problema principale è rappresentato dagli studi pilota obbligatori che devono effettuare gli Stati membri.
6. Si sono in seguito svolti intensi negoziati informali tra le successive presidenze, LV, LU e NL, il Parlamento europeo e la Commissione. Si è infine raggiunto un consenso grazie alla firma di due memorandum, uno tra Eurostat e la DG MOVE e uno tra Eurostat e l'Agenzia ferroviaria europea, che ha garantito al Parlamento europeo il trattamento e la disponibilità dei dati che richiedeva. Il testo è stato inoltre adattato secondo il nuovo accordo interistituzionale.
7. Il 27 aprile 2016 il Coreper ha conferito alla presidenza un nuovo mandato per portare a termine i negoziati con il Parlamento europeo.
8. Il 24 maggio 2016, sulla base del mandato, si è svolto un ultimo trilatero informale tra le tre istituzioni in cui è stato raggiunto un accordo su un testo di compromesso finale allegato alla presente nota.
9. Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda al Comitato dei rappresentanti permanenti di approvare il testo di compromesso finale che figura in allegato al fine di raggiungere un rapido accordo in seconda lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la
raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari¹ istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dei trasporti ferroviari nell'Unione.
- 2) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti, nonché gli aspetti relativi ai trasporti delle politiche concernenti le regioni e le reti transeuropee.

¹ Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

- (3) La Commissione necessita inoltre di statistiche sulla sicurezza ferroviaria per preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia ferroviaria europea raccoglie i dati sugli incidenti nel quadro dell'allegato statistico della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
- (3 bis) È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine e nell'ottica di fornire ai cittadini dell'Unione e ad altre parti interessate informazioni utili e facilmente accessibili sulla sicurezza dei trasporti ferroviari e l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresa la relativa infrastruttura, si dovrebbero stabilire accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.
- (4) La maggior parte degli Stati membri che trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 comunica in genere gli stessi dati per le due serie di dati provvisori e definitivi.
- (5) Nella produzione di statistiche europee è necessario contemperare le esigenze degli utenti con gli oneri che gravano sui rispondenti.
- (6) Eurostat ha effettuato, all'interno del suo gruppo di lavoro e della task force sulle statistiche dei trasporti ferroviari, un'analisi tecnica dei dati esistenti sulle statistiche dei trasporti ferroviari raccolti nel quadro della legislazione europea nonché della politica di diffusione allo scopo di semplificare il più possibile le varie attività necessarie per la produzione di statistiche, pur mantenendo la produzione finale in linea con le esigenze attuali e future degli utenti.

- (7) Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione riferisce che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati già raccolti a norma del regolamento e che vi è l'intenzione di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sul modo in cui è applicato il presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 91/2003 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del presente regolamento. A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") occorre allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione a norma del presente regolamento alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato.
- (9) Per tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri mantenendo nel contempo la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e nell'ottica di mantenere la qualità elevata dei dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda l'adeguamento delle definizioni tecniche e l'aggiunta di altre nuove. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (11) La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un rilevante onere aggiuntivo per gli Stati membri e i rispondenti.
- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 91/2003, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle informazioni da fornire nell'ambito delle relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati, e per quanto concerne le disposizioni relative alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat). Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³.
- (13) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato.
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 91/2003,

³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, i punti da 24 a 30 sono soppressi;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10, per quanto riguarda l'adeguamento delle definizioni tecniche di cui ai punti 8, 9 e 10 e 21, 22 e 23 del paragrafo 1, nonché l'aggiunta di definizioni tecniche supplementari qualora ciò sia necessario per tenere conto di nuovi sviluppi che richiedono di definire un certo livello di dettaglio tecnico al fine di garantire l'armonizzazione delle statistiche."

Nell'esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non impongano un rilevante onere aggiuntivo per gli Stati membri e per i rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza di un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere b), d) e h) sono soppresse;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati A e C per le imprese:

a) il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 200 milioni di tonnellate-km o almeno 500 000 tonnellate;

b) il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 100 milioni di passeggeri-km.

La trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C è facoltativa al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri trasmettono i dati totali di cui all'allegato L per le imprese al di sotto della soglia di cui al paragrafo 2 se tali dati non sono indicati negli allegati A e C, come specificato all'allegato L.";

3) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione, in particolare la lettera di trasporto ferroviario di merci se disponibile";

4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Diffusione

Le statistiche basate sui dati di cui agli allegati A, C, E, F, G e L sono diffuse dalla Commissione (Eurostat).

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

5) all'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis, 3 e 4:

"1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.

3. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009*.

4. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sugli standard di qualità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

* Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

6) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Relazione

La Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni quattro anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi.

Nella relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri in relazione alla qualità dei dati trasmessi e ai metodi di raccolta dei dati impiegati nonché delle informazioni sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori.

In particolare la relazione è intesa a:

- a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l'Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utenti di informazioni statistiche;
- b) valutare la qualità dei dati trasmessi, i metodi di raccolta dei dati impiegati e la qualità delle statistiche prodotte.";

7) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [GU: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. bis Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴.

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

8) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

- 9) l'articolo 12 è soppresso;
- 10) gli allegati B, D, H e I sono soppressi;
- 11) l'allegato C è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento;
- 12) è aggiunto un allegato L il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"Allegato C"

STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI	
Elenco delle variabili e unità di misura	Passeggeri trasportati in: <ul style="list-style-type: none"> – numero di passeggeri – passeggeri-km Movimenti di treni passeggeri in: <ul style="list-style-type: none"> – treno-km
Periodo di riferimento	Anno
Frequenza	Ogni anno
Elenco delle tabelle, con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco Tabella C5: movimenti di treni passeggeri
Scadenza per la trasmissione dei dati	8 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	201X *
Note	1. Tipo di trasporto ripartito come segue: <ul style="list-style-type: none"> – nazionale – internazionale 2. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati, comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti.

* *GU: inserire l'anno di entrata in vigore del presente regolamento*

"Allegato L"

Tabella L.1

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO MERCI	
Elenco delle variabili e unità di misura	Merci trasportate in: – tonnellate totali – tonnellate-km totali Movimenti di treni merci in: – treni-km totali
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni anno
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	201X (<i>l'anno successivo all'adozione del presente regolamento</i>)
Note	Solo per le imprese con un volume totale di trasporto merci inferiore a 200 milioni di tonnellate-km e inferiore a 500 000 tonnellate, non dichiarate nell'allegato A (dati particolareggiati)

Tabella L.2

LIVELLO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO PASSEGGERI	
Elenco delle variabili e unità di misura	Passeggeri trasportati in: – passeggeri totali – passeggeri-km totali Movimenti di treni passeggeri in: – treni-km totali
Periodo di riferimento	Un anno
Frequenza	Ogni anno
Scadenza per la trasmissione dei dati	8 mesi dalla fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	201X (<i>l'anno successivo all'adozione del presente regolamento</i>)
Note	Solo per le imprese con un volume totale di trasporto passeggeri inferiore a 100 milioni di passeggeri-km, non dichiarate nell'allegato C (dati particolareggiati)